

## **TI\_GERICHTE 10.2007.90 vom 4. Oktober 2007**

TI Tribunale d'appello, 2007-10-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_10.2007.90](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2007.90)

FR: TI\_GERICHTE 10.2007.90 du 4 octobre 2007

IT: TI\_GERICHTE 10.2007.90 del 4 ottobre 2007

### **Volltext**

CIVI 1

Incarto n.10.2007.90

DA 438/2007

Bellinzona

4 ottobre 2007

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1,

prevenuto colpevole di lesioni semplici,

per avere, il 21 ottobre 2006, a \_\_\_\_\_, colpendo con una testata al volto CIVI 1, provocandogli la rottura di due denti, sanguinamento al naso, ematomi e lesioni varie (e meglio come descritto al certificato medico 21 ottobre 2006 dell'Ospedale regionale di \_\_\_\_\_) intenzionalmente cagionato un danno al corpo o alla salute di una persona;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 123 cifra 1 CPS;

perseguito con decreto d'accusa del 26 febbraio 2007 n. 438/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere da fr. 30.-- (trenta) cadauna per un totale di fr. 150.-- (centocinquanta) (art. 34 e seg. CPS).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CPS).

2. Alla multa di fr. 400.-- (quattrocento), con l'avvertenza, che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS;

vista l'opposizione al decreto d'accusa interposta tempestivamente in data 8 marzo 2007 dall'accusato;

indetto il dibattimento 4 ottobre 2007, al quale hanno partecipato l'accusato e la parte civile, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d'accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all'esame della parte civile;

sentita la parte civile, la quale chiede la conferma del decreto d'accusa;

sentito da ultimo l'accusato, il quale chiede di essere prosciolto;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L'imputato è autore colpevole di lesioni semplici per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 123 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CPS,

per i fatti compiuti a \_\_\_\_\_ 21 ottobre 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 438/2007 del 26 febbraio 2007;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 150.-- (centocinquanta);

1.1. l'esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. alla multa di fr. 400.-- (quattrocento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 369 CPS;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:

Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr.400.00multa

fr. 200.00      tassa di giustizia

fr. 200.00      spese giudiziarie

fr.800.00totale

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.